



La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

❖ *Caratteri economico–aziendali*

- Simili a quelli delle immobilizzazioni materiali
- Non sempre facile da verificare
 - *effettiva possibilità di utilizzo durevole*
(es. costi di pubblicità)
 - *confine con “costi sprecati”*
(es. costi ricerca e sviluppo)
 - *condizioni che giustificano l’iscrizione in bilancio*
(es. avviamento)
- Regime giuridico: solo in taluni casi sono associati a particolari diritti
(di brevetto, utilizzazione opere ingegno, marchi)

❖ *Iscrizione in bilancio (criteri valutativi analoghi alle materiali)*

● *Allocazione dei valori in bilancio*

(Stato patrimoniale, Attivo, classe B I)

→ *costi pluriennali* (1–2)

→ *valori rappresentativi di diritti* (3–4)

→ *avviamento* (5)

● *Illustrazione in Nota integrativa:*

→ Movimenti, per ciascuna voce (art. 2427, comma 1, punto 2)

→ Dettaglio composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427, comma 1, punto 3);

→ Misura e motivazioni delle riduzioni di valore (art. 2427, comma 1, punto 3–bis)

❖ *Vincoli all'iscrizione in bilancio*

→ art. 2426, n. 5 *costi pluriennali (BI1 e BI2)*

- ◆ Consenso Collegio Sindacale
- ◆ Ammortamento ≤ 5 anni
- ◆ Utili distribuibili solo se residuano riserve disponibili $>$ costi non ammortizzati

→ art. 2426, n. 6 *avviamento (BI5)*

- ◆ Consenso Collegio Sindacale
- ◆ Acquisizioni a titolo oneroso
- ◆ Nei limiti del costo sostenuto
- ◆ Ammortamento ≤ 5 anni
- ◆ Possibilità di durata superiore, con motivazione in Nota integrativa

❖ *Modalità fiscali di valutazione*

- Disposizioni specifiche per ciascuna voce

→ Tra le disposizioni più rilevanti:

B.I.2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

- Studi e ricerche: *deducibilità integrale nell'esercizio o in quote costanti nell'esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto*
- Pubblicità e propaganda: *deducibilità integrale nell'esercizio o in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi*

B.I.3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

- *deducibilità in misura non superiore a 1/2 per ciascun esercizio*

B.I.4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

- *Marchi: deducibilità in misura non superiore a 1/18 per ciascun esercizio*

❖ Valutazione in bilancio (Ias 38)

- Sono distinti in due categorie:
 - ▶ attività a vita utile definita
 - ▶ attività a vita utile indefinita
(es. marchi, avviamento)
- Le attività a vita utile definita devono essere ammortizzate. Il valore ammortizzabile deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la vita utile.
- Le attività a vita utile indefinita (il termine «indefinito» non significa «infinito») non si ammortizzano, ma vengono invece assoggettate annualmente ad *impairment test* (IAS 36)
[rinvio](#)

- I costi pluriennali rappresentati da spese di impianto e ampliamento non sono riconoscibili tra le attività, ma devono essere iscritti a conto economico:
 - non si ritiene infatti probabile che dal loro impiego nella gestione sia possibile ottenere in futuro flussi finanziari.

- I costi di ricerca (sia di base sia applicata) non sono iscrivibili tra le attività:
 - non si ritiene infatti che detti costi siano in grado di generare flussi finanziari futuri con un sufficiente grado di probabilità.

- I costi di sviluppo, alle condizioni del par. 57, sono invece capitalizzabili

- L'avviamento è pari all'eccedenza del costo di un'acquisizione aziendale rispetto alla quota di interessenza nel *fair value* delle attività e delle passività dell'impresa acquisita

- Il costo storico “rettificato” (ammortamenti, svalutazioni) rappresenta il *benchmark treatment* (vedi la disciplina italiana)

N.B.: la determinazione del *fair value* è consentita solo nel caso in cui tali beni siano trattati in un mercato attivo. In tal caso, il *fair value* corrisponde al valore di mercato.

- In tal caso, il *fair value* è impiegabile solo successivamente alla rilevazione iniziale.
- La scelta del *fair value* sin dall’inizio è possibile solo nel caso in cui il bene derivi da:
 - **acquisizione aziendale**
 - **permuta**
 - **donazione**
 - **conferimento**
- La contropartita della variazione di *fair value* concorre a formare una riserva di patrimonio netto (salvo il caso di ripristino di una precedente svalutazione iscritta a conto economico)